

DECRETO PRESIDENZIALE N° 70 DEL ° 27/05/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ESAME E APPROV		DEI	FABBISOGNI	DEL	PERSONALE	2022-2024.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi

DECISIONE

Approvazione aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

VISTO e RICHIAMATO la vigente normativa in materia di programmazione del fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- ✓ l'art. 39 della legge n.449/1997, che al comma 1 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ✓ l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ✓ l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 il quale prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di

- personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- √ l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina la pianificazione del personale stabilendo che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- ✓ le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data;
- ✓ i recenti provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs. n.118 del 2011, D.lgs. n.126/2014) hanno introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;
- ✓ l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";
- ✓ l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 165/2001;
- √ l'art. 67, comma 5, lett. A) del CCNL 21/5/2018 che prevede la possibilità di destinare alla componente stabile apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici;
- ✓ l'art. 1, commi da 844 a 847, della Legge n.205/2017 (Legge di bilancio 2018), così come modificato dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, che ha previsto il ripristino delle facoltà assunzionali delle Province;
- ✓ l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 comma 1-bis e comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzioni, in base al quale la capacità assunzionale risulta determinata dalla sostenibilità finanziaria (determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti);
- ✓ il Decreto 11 gennaio 2022 Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica di "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane attuativo delle disposizioni stesse", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2022.
- ✓ l'articolo 6, comma 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto il Piano Integrato di attività e di organizzazione (PIAO), documento unico di programmazione e governance che, con l'obiettivo principale di semplificare le procedure di programmazione nelle PA, per garantire trasparenza, maggiore efficienza, efficacia e servizi migliori, andrà a sostituire tutti i programmi che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui il piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'art.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- ✓ l'art.7 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 (c.d. Decreto PNNR2) che ha prorogato dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione in sede di prima applicazione del PIAO.

ISTRUTTORIA

PRESO ATTO che:

- √ il nuovo documento di programmazione (PIAO) assorbirà gli attuali atti di pianificazione relativi alla performance, alle azioni positive, alla prevenzione della corruzione, al lavoro agile, ai fabbisogni di personale, piano di formazione, nonché il piano esecutivo di gestione.
- √ nelle more dell'adozione del PIAO, la Provincia di Mantova con il presente atto aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni 2022-2024 precedentemente adottata con Decreto Presidenziale n.113 del 28 settembre 2021.

VISTO in particolare:

- l'art.33 comma 1-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58: «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".
- ✓ il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2022, concernente la determinazione dei valori soglia ai fini della determinazione della capacità assunzionale delle province e delle città metropolitane in attuazione della previsione contenuta nell'art.33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

TENUTO CONTO che il nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali per le Province prevede il superamento del criterio del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l'introduzione del criterio della cd. sostenibilità finanziaria della spesa di personale (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale e entrate correnti) che, a differenza del sistema previgente in materia di turnover, non porta alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell'esercizio di riferimento, ma all'individuazione di un limite complessivo di spesa.

RAVVISATO la necessità di modificare la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022/2024 come sopra approvata, sulla base delle novità introdotte dal Decreto in attuazione dell'art.33 del D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale delle province e sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024, allegato identificato sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRECISATO che il Piano è stato elaborato sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti e in coerenza con la capacità assunzionale e gli stanziamenti di bilancio che saranno inclusi nel bilancio annuale e pluriennale, previa verifica del rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, richiamati nello stesso.

DATO ATTO che i fabbisogni e la spesa di cui alla capacità assunzionale 2022/2024, trovano la necessaria copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2022/2024.

TENUTO CONTO, inoltre, che l'Ente potrà procedere in corso d'anno:

- √ in caso di cessazioni di personale non previste, alla sostituzione del personale cessato, nel rispetto della spesa di personale massima, e nel rispetto delle procedure previste per la copertura del posto;
- ✓ ad ulteriori assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite di spesa previsto per i rapporti flessibili, per esigenze temporanee e eccezionali nel rispetto delle disposizioni previste per le singole tipologie di rapporto di lavoro.

MOTIVAZIONE

DATO ATTO che la Provincia di Mantova è collocata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, nella fascia demografica di cui al comma 1 lettera c) cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti al netto del FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 19,1%.

CONSIDERATO che dalla verifica compiuta sul rispetto di tutti i limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di spese di personale, risulta rispettata la sostenibilità finanziaria del PTFP 2022-2024, come richiesto dalla normativa vigente richiamata in premessa, come risulta dalle considerazioni a supporto riportate nel Piano allegato.

ACQUISITO in data 24/5/2022 apposita asseverazione del Collegio dei Revisioni dei Conti n. 9/2022 circa il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio.

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRECISATO che i contenuti del Piano approvato con il presente provvedimento sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora avviate.

RITENUTO, altresì, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 di autorizzare l'avvio delle procedure di reclutamento del personale contenute nel predetto documento allegato, nell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 34bis e di verificare volta per volta la possibilità di attivare il previo esperimento di mobilità non più obbligatorio, di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA:

RICHIAMATO:

- ✓ la legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci";
- ✓ la legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui si dispone che "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto":
- ✓ l'art. 33 comma 4 del vigente statuto provinciale intitolato "il Presidente della Provincia";
- ✓ la normativa di contesto sopra richiamata;
- ✓ la deliberazione di Consiglio provinciale n. 48 del 25/10/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- ✓ il Piano Esecutivo di gestione: Piano della Performance 2022-2024 approvato con decreto del Presidente n. 177 del 7/12/2021 e successive variazioni;
- ✓ il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

PARERI

VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento Lorenza Gavioli titolare di posizione organizzativa sul 'servizio gestione del personale e formazione', in base al provvedimento prot. n. 54000 del 20/10/2021.

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da:

- ✓ Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi, incaricato con provvedimento prot.n. 29104 del 9/7/18 del Servizio gestione del personale e formazione, che attesta la regolarità tecnica;
- ✓ Dirigente responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria Dr.ssa Camilla Arduini, che attesta la regolarità contabile.

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1.DI APPROVARE l'aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2022-2024, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla luce del recente Decreto interministeriale di cui sopra e nel rispetto del bilancio di previsione 2022-2024, dei presupposti, vincoli e limiti di spesa e finanziari vigenti in materia di assunzioni, richiamati nello stesso.
- 2.DI DARE ATTO che i contenuti del presente Piano sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora avviate.
- 3.DI DARE ATTO che il PTFP 2022-2024 potrà essere rivisto per sopravvenute esigenze, fermo restando il rispetto dei vincoli, limiti, tetti previsti dalle norme vigenti in materia di

spesa e assunzioni del personale dipendente e dell'indispensabile sostenibilità del valore soglia, oltre alla compatibilità finanziaria e di bilancio.

- 4.DI DARE ATTO, inoltre, che i fabbisogni di spesa derivanti dalle nuove assunzioni previste nel Piano trovano la necessaria copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2022-2024 come di seguito indicato:
- ✓ Assunzioni a tempo indeterminato: capitolo 12197 (retribuzioni e oneri) per Euro 621.455,03 al Peg 2022 – per Euro 739.739,67 al Peg 2023 –per Euro 739.739,67 al Peg 2024 capitolo 12745 (irap) per Euro 41.593,45 al Peg 2022 – per Euro 49.510,14 al Peg 2023 –per Euro 49.510,14 al Peg 2024
- ✓ Assunzioni a tempo indeterminato sulla funzione lavoro: capitolo 22102 (retribuzioni) per Euro 1.828.974,68 al Peg 2022 – per Euro 2.186.811,02 al Peg 2023 –per Euro 2.186.811,02 al Peg 2024 capitolo 22106 (oneri) per Euro 484.190,42 al Peg 2022 – per Euro 588.130,38 al Peg 2023 – per Euro 588.130,38 al Peg 2024 capitolo 22701 (irap) per Euro 155.698,72 al Peg 2022 – per Euro 185.878,94 al Peg 2023 – per Euro 185.878,94 al Peg 2024
- ✓ Assunzioni a tempo indeterminato sulle funzioni delegate: sui rispettivi capitoli del Peg finanziati dal capitolo di entrata 2340 come di seguito indicato: per Euro 226.830,06 al Peg 2022 - per Euro 226.830,06 al Peg 2023 - per Euro 226.830,06 al Peg 2024
- ✓ Assunzioni a tempo determinato: capitolo 12140 (retribuzioni) per Euro 44.047,02 al Peg 2022 – per Euro 74.500,00 al Peg 2023 –per Euro 74.500,00 al Peg 2024 capitolo 12143 (oneri) per Euro 11.781,88 al Peg 2022 – per Euro 20.280,00 al Peg 2023 –per Euro 20.280,00 al Peg 2024 capitolo 12740 (irap) per Euro 3.904,50 al Peg 2022 – per Euro 6.493,00 al Peg 2023 –per Euro 6.493,00 al Peg 2024
- ✓ Rapporti flessibili, tirocini extra-curriculari: capitolo 12315 per Euro 18.200,00 al Peg 2022 - per Euro 18.200,00 al Peg 2023 - per Euro 18.200,00 al Peg 2024
- 5.DI DARE ATTO che relativamente al presente provvedimento, si è preventivamente acquisita asseverazione del Collegio dei Revisioni dei Conti n. 9 del 24/5/2022 circa il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6.DI DARE ATTO, inoltre, che prima di dare attuazione alle previsioni del presente Piano dovrà essere verificata la copertura finanziaria della spesa nonché la perdurante compatibilità della stessa con tutte le disposizioni vigenti.
- 7.DI AUTORIZZARE il Dirigente competente in materia di personale all'adozione di tutti gli atti funzionali alla realizzazione delle assunzioni di personale di cui al Piano e a

provvedervi nei limiti di sostenibilità del valore soglia, del bilancio, di spesa e delle norme sul pubblico impiego.

- 8.DI TRASMETTERE copia del presente atto per informazione alle Organizzazioni sindacali territoriali e alla RSU e al CUG.
- 9.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 10.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio).

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, al fine di dare con sollecitudine corso alla attuazione del piano assunzioni per l'anno 2022.

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

DECRETA

1.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE Maurizio Sacchi

IL PRESIDENTE Carlo Bottani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni